

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonio Lazzaro	PRESIDENTE
dott.ssa Liana Zoso	GIUDICE
dott. Francesco Petrucco Toffolo	GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 2/08 CP depositato in data 15.2.2008 da A, titolare dell'impresa individuale B, rappresentato e difeso dall'avv. C del foro di Pesaro ed selettivamente domiciliato presso l'avv. D del foro di Pordenone.

Il proponente, con l'indicato ricorso, esponeva l'impossibilità di proseguimento dell'attività in ragione delle difficoltà economico-finanziarie nelle quali versa l'impresa individuale della quale egli è titolare, operante nel settore del commercio di veicoli. Indicava – esponendo una situazione contabile non perfettamente aggiornata, in quanto riferita al 10.12.2007, e pertanto a quasi due mesi prima rispetto alla data della presentazione del ricorso; lo stesso termine è assunto a riferimento nella relazione del professionista – l'esistenza di un attivo costituito, oltre che da una esigua cassa (€ 312,92) da circa venti autovetture, dallo stesso valutate in € 235.000, e passività per € 435.573,34 in chirografo (tre istituti di credito) ed in € 88.006,00 in privilegio (debito verso l'Agenzia delle Entrate), prevedendo inoltre spese di procedura e connesse per circa € 80.000,00. Proponeva pertanto, per l'ipotesi di esito negativo del contenzioso fiscale, il pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato con soddisfazione comunque parziale, in relazione all'esito del contenzioso stesso ed ai risultati della liquidazione dell'attivo, per i creditori chirografari. Precisava infatti il ricorrente che il debito verso l'Agenzia delle Entrate conseguiva ad un avviso di accertamento per Iva

non versata notificatogli nel 2004, in materia di applicazione del regime del margine in relazione all'attività di commercio di veicoli oggetto di acquisti intracomunitari; l'avviso di accertamento, impugnato, era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, mentre a seguito di appello dell'Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarate dovute le somme pretese dall'Amministrazione finanziaria; avverso tale decisione il contribuente aveva appena - gennaio 2008 - proposto ricorso in cassazione (di tale contenzioso era depositato solo tale ultimo atto). Senza alcuna altra specificazione in ordine alle conseguenze della nuova attività di verifica, il ricorso aggiungeva che "nell'anno 2007 la B ha subito un altro controllo dall'Agenzia delle Entrate per alcuni acquisti inerenti l'anno 2003 da azienda italiana di autoveicoli nuovi di importazione".

Avanti al giudice relatore compariva il ricorrente – assistito da difensore – all'udienza del 25.2.2008. Il Giudice rilevava, tra l'altro: quanto al passivo, che l'indicazione relativa al passivo concordatario non teneva conto del possibile aggravarsi dello stesso per l'ipotesi di esito negativo del contenzioso fiscale la cui prosecuzione avrebbe comunque comportato uno stallo pluriennale della procedura, con i relativi costi; quanto alle spese di procedura, che le stesse non erano specificamente previste; quanto all'attivo, che la stima dei veicoli, riferita a valori di costo, non risultava supportata da alcun elemento atto a confermare le prospettive di effettivo incasso; che analoghe carenze si rinvenivano nella relazione del professionista.

Il ricorrente, nel termine all'uopo concesso, depositava il 10.3.2008 una integrazione, nella quale erano contenute precisazioni sulle spese di procedura previste ed era confermata la valutazione delle attività con asserito riferimento ai valori riportati da riviste del settore. Soprattutto, tuttavia, indicava che erroneamente era stato considerato quale debito (oggetto di contenzioso) nei confronti dell'Erario il solo importo di €

88.006,00 dovuto per imposta sul valore aggiunto, essendosi ommesso il riferimento all'ulteriore importo di € 154.614,26 – allo stato – dovuto per interessi e sanzioni, e così per l'importo complessivo di € 242.620,26. Si indicava tuttavia come l'ulteriore importo di € 154.614,26 fosse dovuto all'Erario (a titolo di sanzioni ed interessi) in chirografo (a differenza dell'importo dovuto a titolo di imposta, cui si attribuiva natura privilegiata) e perciò si ribadiva che “all'esito negativo del contenzioso fiscale... i creditori chirografari parteciperebbero comunque ad un riparto”.

Con provvedimento ex art. 162, comma 2, l.f., il Tribunale convocava il debitore in camera di consiglio, osservando - sulla base della cartella esattoriale prodotta con l'integrazione - non solo che l'importo indicato nella nota integrativa era ancora inferiore a quello in realtà dovuto (non essendo tempestivamente intervenuto il pagamento) sulla base della cartella esattoriale dimessa, pari ad € 251.795,02, cui si dovevano aggiungere (v. Cass., sent. n. 22881/2005) gli interessi ulteriormente dovuti fino al pagamento (e quindi per un periodo prevedibilmente pluriennale, ipotizzandosi di attendere la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso notificato pochi giorni prima), ma, soprattutto, che gravemente erronea si rivelava la qualificazione del credito erariale per sanzioni ed interessi per l'omesso versamento dell'Iva quale credito chirografario, atteso che espressamente l'art. 2752 comma 3 c.c. estende il privilegio a sanzioni ed interessi; se così è, osservava il Collegio, anche a voler considerare come verosimile l'ipotesi formulata dal debitore di poter ricavare dalla vendita degli autoveicoli l'importo di € 235.000,00, nel caso di soccombenza all'esito del giudizio di cassazione non vi sarebbe attivo sufficiente neppure per pagare il credito privilegiato; si rimarcava allora anche l'inadeguatezza della relazione del professionista, che come aveva mancato di rilevare l'omissione nel piano originario, nell'integrazione alla propria relazione acriticamente aveva confermato e recepito la correttezza di quanto prospettato, nei termini suindicati, dal debitore.

In data 19.3.2008 il ricorrente, con il proprio difensore, compariva avanti al Collegio e, richiamandosi alle deduzioni prodotte ed allegate al verbale, introduceva un'ulteriore novità nella ricostruzione della propria situazione passiva: osservava infatti che "l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate non riguarda un caso di omesso versamento Iva, ma ha ad oggetto un credito per rivalsa dell'Iva", donde l'improprietà del richiamo (contenuto nel provvedimento collegiale) all'art. 2752 comma 3, dovendosi ritenere invece applicabile l'art. 2758 comma 2 c.c., con conseguente collocazione *in via chirografaria*, degli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi, ma in realtà, a ben vedere, anche di quelli dovuti a titolo di imposta evasa, attesa la mancanza dei beni - frattanto venduti - che sarebbero stati oggetto del privilegio speciale.

Nel valutare l'ammissibilità della proposta, si devono rimarcare in primo luogo la condotta processuale del ricorrente, palesemente priva di linearità, e, soprattutto, la erroneità della prospettazione da ultimo formulata. Come è noto, le somme dovute all'Erario a titolo di I.V.A. sono assistite da diverse forme di privilegio. In particolare, il credito nei confronti del cedente (o del prestatore di servizio) è assistito *da un privilegio generale mobiliare*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2752 c. 3 c.c. nonché dall'art. 62 comma 3 del d.p.r. n. 633/1972, esteso per quanto dovuto per capitale, interessi e sanzioni amministrative pecuniarie (o, secondo la dizione usata dal legislatore precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs.n. 472/1997, soprattassa e pena pecuniaria); è previsto altresì *un privilegio speciale mobiliare*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2758 c. 1 c.c., e tuttavia la previsione ha, se così intesa, valore teorico: cessando i beni cui l'Iva si riferisce di appartenere al cedente, che è il debitore verso lo Stato, per divenire di proprietà del cessionario, nel momento stesso in cui sorge il credito dello Stato, è piuttosto il credito dell'Erario nei confronti del cessionario in virtù della responsabilità di quest'ultimo già prevista dall'art. 41 (ora art. 6 comma 8) del

d.p.r. n. 62 del 1972 a beneficiare realmente del previsto privilegio speciale, previsto dall'art. 62 comma 5.

La sussistenza del secondo titolo di prelazione non esclude in ogni caso, questo è certo, quella del primo, attesa anche la diversa collocazione nella graduatoria contemplata dall'art. 2778 (n. 7 per il privilegio ex art. 2758 e solo n. 19 per il privilegio ex art. 2752 comma terzo c.c.).

Il ricorrente, per di più, ha fatto riferimento al secondo anziché al primo comma dell'art. 2758 c.c., con esplicito riferimento al "credito per rivalsa dell'Iva". Riferimento evidentemente destituito di ogni fondamento, trattandosi nella specie di credito dello Stato per Iva non versata all'Erario, laddove la rivalsa I.V.A. è il diritto, riconosciuto dall'art. 18 del d.p.r. n. 633/1972 a favore del cedente ovvero del prestatore di servizio, di ottenere dalla propria controparte contrattuale il pagamento dell'I.V.A. liquidata a favore dell'Erario. Il credito per rivalsa è, in effetti, tutelato solo dal privilegio speciale mobiliare. Ma, si ribadisce, l'ipotesi di cui al secondo comma (rivalsa del cedente nei confronti del cessionario) è palesemente estranea alla fattispecie in esame, riferita al credito dell'Erario, con riguardo alla quale deve invece senz'altro confermarsi – anche alla luce dell'ulteriore documentazione dimessa il 25.3.2008 dal ricorrente, nel termine concesso dal tribunale, relativamente al contenzioso fiscale pendente (avviso di accertamento, ricorso alla commissione tributaria provinciale, sentenza di quest'ultima, sentenza della commissione tributaria regionale) - che il credito vantato dall'Erario è integralmente assistito da privilegio generale mobiliare e che pertanto lo stesso Erario (che risulta essere l'unico creditore privilegiato) si soddisferebbe con preferenza rispetto agli altri creditori sull'attivo derivante dalla liquidazione del compendio mobiliare che costituisce sostanzialmente l'unico elemento attivo dell'impresa.

Alla luce di ciò e venendo a valutare l'ammissibilità della proposta, si deve ricordare che il d.lgs. n. 169 del 2007 ha riformulato l'art. 162 l.f., prevedendo che il tribunale

dichiari l'inammissibilità della proposta ove non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161. Ebbene, la riforma – anche per raffronto con il ben diverso testo previgente, che limitava la verifica del tribunale alla completezza e regolarità della documentazione – secondo l'interpretazione che appare condivisibile attribuisce nuovamente al tribunale il controllo di merito sulla fattibilità della proposta.

Nel caso in esame, i dati offerti e criticamente valutati rendono, in realtà, palese la irregolarità della proposta già da un punto di vista formale, e vieppiù evidenziano la non fattibilità del piano: la situazione patrimoniale economica e finanziaria non è aggiornata (essendo riferita al 20.12.2007 con ricorso presentato il 15.2.2008) ma soprattutto quanto rappresentato, pur attraverso i ripetuti e contraddittori mutamenti di prospettiva offerta dal ricorrente, non corrisponde alla effettiva situazione passiva dell'impresa. Anche a voler considerare questione di qualificazione giuridica quella della natura privilegiata o chirografaria del credito erariale, ne emerge che, operata la corretta qualificazione (ed in realtà il profilo non presentava alcuna reale incertezza giuridica), al di là di quanto formalmente assicurato il debitore non è affatto nelle condizioni di soddisfare i creditori secondo le modalità promesse.

Il credito privilegiato, allo stato sussistente, è infatti superiore all'importo che il debitore indica come ricavabile dalla liquidazione dell'attivo, e ciò anche senza voler considerare la fragilità della stima offerta in tal senso e le spese di procedura prevedibili, pure in relazione alla non breve durata della fase esecutiva del concordato in caso di approvazione.

Come rilevato dal Collegio nel provvedimento interlocutorio ex art. 162 comma 2° l.f., allora, la fattibilità del piano sarebbe inammissibilmente affidata ad una "scommessa" sull'esito vittorioso del contenzioso avviato; ciò che, peraltro, il ricorrente non ha neppure ipotizzato, avendo egli sempre ribadito, sulla base delle ricostruzioni via via

offerte, la certezza, come si è visto infondata, di un residuo attivo da ripartire tra i creditori chirografari.

Per mera completezza si osserva comunque come il quadro via via emerso non consenta affatto di confidare in un esito positivo del procedimento pendente avanti la Suprema Corte, atteso che il ricorso prodotto non contiene (quanto alla supposta violazione di legge) il necessario quesito di diritto, e che (quanto alla lamentata carenza di motivazione) la sentenza impugnata non si limita a riconoscere come a carico del contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di un regime tributario agevolato, quale quello del margine, ma in concreto osserva come, nella specie, dalla documentazione a disposizione dell'importatore (libretti di circolazione) si potesse rilevare che i veicoli acquistati risultavano di proprietà del produttore o di società di autonoleggio, ancorché le fatture risultassero emesse da soggetti terzi, così valorizzando elementi presuntivi di segno contrario rispetto all'applicabilità del regime invocato (si veda, in proposito, per una pronuncia assai simile quanto a questioni emerse ed a statuizioni assunte, la recente sentenza n. 14/2008 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ove si evidenzia come il contribuente, pur non dovendo effettuare indagini specifiche sui beni acquistati, deve con la necessaria diligenza valutare i fatti che emergono dalla documentazione a sue mani, così non potendo ignorare, in particolare, il fatto che dai libretti di circolazione si evinca che le vetture erano state acquistate da società di noleggio che avevano certamente recuperato l'Iva nella misura prevista nel paese di prima immatricolazione).

In questo quadro tanto più risalta, infine, l'inadeguatezza della relazione del professionista, che come aveva mancato di rilevare l'omissione di parte del debito riportato nell'avviso di accertamento nel piano originario, così nell'integrazione alla propria relazione acriticamente ha confermato e recepito la correttezza di quanto erroneamente prospettato dal debitore nella propria integrazione all'istanza (credito per

imposta evasa in privilegio e per interessi e sanzioni in chirografo); mentre neppure si è espresso sulla ultima, parimenti erronea, evoluzione della linea difensiva (intero credito erariale in chirografo in quanto credito per rivalsa Iva).

Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità della proposta, provvedendosi con separata coeva sentenza a dichiarare il fallimento dell'imprenditore, avendo il Pubblico Ministero formulato richiesta in tal senso a margine del provvedimento collegiale ex art. 162 comma 2, l.f., comunicatogli in vista dell'udienza fissata per la comparizione del debitore avanti al Collegio.

P.Q.M.

il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 2/08 CP depositato in data 15.2.2008, da A, titolare dell'impresa individuale B.

Pordenone, 26 marzo 2008

Il Giudice estensore

Il Presidente